

## **NUOVE PROCEDURE PER LA DENUNCIA DI DEPOSITO/ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 19/2008**

In relazione all'entrata in vigore della Legge Regionale 19/2008 - Norme per la riduzione del rischio sismico sono cambiate le procedure di presentazione sia per quanto riguarda i titoli edilizi che per quanto riguarda il deposito della documentazione riguardante le opere strutturali.

**All'atto della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire ovvero della Denuncia di Inizio Attività**, l'istanza dovrà contenere la specifica asseverazione ai sensi dell'art.10, comma 3 della medesima legge regionale (*asseverazione allegata al titolo edilizio - modulo D*) e gli allegati in esso elencati.

**Prima della data di inizio dei lavori** dovrà essere stata ottenuta, per gli interventi e/o edifici soggetti, previa presentazione presso gli uffici del SUE, specifica Istanza di Autorizzazione ai sensi dell'art.11 della L.R.n.19/2008 (*istanza di autorizzazione - modulo B*) oppure presentata specifica Denuncia di Deposito ai sensi dell'art.13 della L.R.n.19/2008 (*denuncia di deposito - modulo C*).

All'istanza di autorizzazione, così come alla denuncia di deposito, oltre agli allegati tecnici dovrà essere allegata l'asseverazione di conformità e congruità (*modulo E*), l'accettazione e la nomina da parte del collaudatore (in caso di opere soggette a collaudo), la richiesta da parte del costruttore che il deposito/istanza produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del D.P.R.n.380 del 2001 (in caso di opere in c.a. e/o in struttura metallica) e per interventi riguardanti le costruzioni esistenti ulteriori elaborati progettuali (*Allegato1\_MOD\_B-C*).

L'Istanza di Autorizzazione dovrà inoltre essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi relativi al rimborso forfettario delle spese istruttorie da versarsi alla Regione Emilia Romagna secondo le modalità riportate nella D.G.R.n.1804/2008.

**In caso di variante sostanziale**, bisognerà ripresentare con la medesima modulistica, l'istanza di autorizzazione o denuncia di deposito specificando che si tratta di variante.

**In caso di variante non sostanziale** bisognerà presentare specifica asseverazione ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R.n.19/2008 - D.G.R.n.121/2010 (*modulo F*) e gli allegati in esso elencati.

**Sono soggetti a istanza di autorizzazione sismica:**

- a. interventi di sopraelevazione,
- b. interventi su edifici di interesse strategico e infrastrutture rilevanti per la protezione civile,
- c. interventi su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso,
- d. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

L'elenco degli edifici di interesse strategico è contenuto nella D.G.R.1661/2009.

**N.B.:** l'Istanza di **Autorizzazione e la Denuncia di Deposito** sia iniziale che in variante sostanziale, così come l'asseverazione riguardante le varianti non sostanziali **dovranno essere presentate direttamente presso gli uffici del SUE in triplice copia in originale.**

**Relazione a Struttura Ultimata e Certificato di Collaudo** (per tutte le opere soggette) ai sensi dell'art. 19 comma 3 della LR 19/2008 **dovranno essere presentate direttamente presso gli uffici della Struttura Tecnica Competente in materia Sismica.**

Le definizioni riguardanti le varianti sostanziali e non sostanziali e l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità sono riportate nella D.G.R.n.121/2010 e nella circolare PG/2010/114855 del 27/04/2010 della Regione.